



COMUNE DI GONNOSCODINA

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 DEL 08-09-2020

COPIA

Oggetto: Quantificazione Fondo risorse decentrate anno 2020 - presa d'atto

L'anno **duemilaventi**, il giorno **otto** del mese di **settembre**, alle ore **17:12** in modalità mista (Giunta in presenza – Segretario in videoconferenza), ai sensi dell'art. 73 D.L. 18/2020 e del decreto sindacale n. 8/2020, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

Sitzia Pierpaolo	SINDACO	P
CAULI MARIA STEFANIA	VICE SINDACO	P
PIRAS SALVATORE	ASSESSORE	P
MANCONI FABIO	ASSESSORE	P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Cristina Corda

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli

incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;

- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse addizionali che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che “*in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza*” con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che “*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017*”;

- L'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che “*In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti*”, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente “*di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019*”, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato “*di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*”;

- la Corte dei conti, Sezione Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG afferma “*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*”;

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”*;

Preso atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*;

Vista la Determinazione n. 112 del 23-11-2018, con la quale viene rideterminato il fondo per le risorse decentrate per gli anni 2015-2016-2017, nel quale è stato determinato in € 16.376,16 il fondo per l'anno 2016 (parte soggetta alle limitazioni);

Vista la Determinazione n. 78 del 05-08-2020 *“Quantificazione fondo risorse decentrate anno 2020”*, con la quale sono state quantificate le risorse disponibili alla contrattazione decentrata, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgl. 75/2017, come rettificata con Determinazione n. 80 del 10.08.2020;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, Dott.ssa Serra Cecilia (prot. n. 3780 del 08-09-2020);

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Dato atto che la spesa quantificata è compatibile con le previsioni del Bilancio 2020/2022;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;

DI PRENDERE ATTO che il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la

produttività (risorse decentrate) per l'anno 2020 è quantificato con effetto dal 01.01.2020 in complessivi € 22.161,24 (oltre gli € 14.250,00 relativa al Fondo posizioni organizzative e risultato), di cui € 16.376,17 soggetto al limite del 2016), e specificando che:

- gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono stati determinati in ipotetici € 5.000,00 oltre gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'ente;
- le quote relative alle progressioni economiche, alle indennità di comparto, all'indennità specifica ex art. 32 CCNL 22.01.2004, vengono liquidate mensilmente dai capitoli degli stipendi per un totale di € 10.541,70;
- la somma residua pari a € 6.619,54, saranno liquidati a seguito di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 e soprattutto a seguito del raggiungimento degli obiettivi determinati e debitamente certificati dell'organo di valutazione;

DI DARE ATTO che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2020 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017;

DI DARE INFORMAZIONE del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2020, le indennità per le educatrici ed insegnanti; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;

INOLTRE,

CON SEPARATA votazione, con gli stessi risultati della precedente, si dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL.

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

Il Sindaco
F.to Pierpaolo Sitzia

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Corda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. pubblicazioni

Pubblicata all'albo pretorio dal 11.09.2020 per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Corda

Si esprime parere sulla regolarità contabile.
(art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Regina Cicu

Si esprime parere sulla regolarità tecnica.
(art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Regina Cicu

Deliberazione trasmessa a:

☐	Sindaco
☒	Capogruppo maggioranza
☒	Capogruppo minoranza
☒	Servizio Finanziario
☐	Servizio Tributi / Biblioteca
☐	Servizio Amministrativo
☐	Servizio Socio assistenziale / culturale
☐	Servizio Tecnico

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Corda

Per copia conforme all'originale

Gonnoscodina, lì

Il Funzionario Incaricato